

**RISPOSTA DI ENEL AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE**

28 FEBBRAIO 2014

**ORIENTAMENTI FINALI IN MATERIA DI REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI SEPARAZIONE CONTABILE PER IL SETTORE
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS**

OSSERVAZIONI GENERALI

Enel condivide le finalità del documento di consultazione di rivedere e semplificare gli obblighi di separazione contabile e funzionale disposti nel Testo Integrato Unbundling (di seguito TIU) in considerazione sia delle modifiche intervenute in questi anni al quadro normativo nazionale e comunitario sia di esigenze di miglioramento della qualità delle informazioni di separazione contabile.

In particolare, Enel apprezza la proposta di non procedere all'introduzione di una vera e propria contabilità regolatoria avviando un tavolo tecnico finalizzato a valutare le problematiche evidenziate dagli operatori. Si propone che nell'ambito dello stesso tavolo tecnico vi possa essere un confronto con gli operatori prima della pubblicazione del manuale operativo che l'Autorità ha intenzione di introdurre.

Con riferimento alle proposte contenute nel documento di consultazione evidenziamo la criticità relativa all'introduzione della nuova attività denominata "Misura dell'energia elettrica prodotta" sia per le imprese operanti nel settore della distribuzione sia per quelle operanti nell'attività di produzione di energia elettrica.

Le attività di installazione, manutenzione e gestione dei dati della misura prodotta sono state fino ad oggi svolte senza distinguere da un punto di vista contabile – né per quanto riguarda gli asset, né per i costi/ricavi – le poste attinenti alla misurazione dell'energia prodotta da quelle relative alla misura dell'energia immessa e prelevata. Tale esigenza, oltre a non essere temperata dalle norme relative all'unbundling, non è neppure funzionale ad esigenze interne di controllo vista la natura unitaria dell'attività di misura e delle relative strutture dedicate (cespiti, personale, sistemi ed altro).

Non è dunque possibile operare tale distinzione per gli asset, le risorse e i contratti di servizio esistenti.

Sebbene pro futuro sia possibile adeguare i sistemi contabili a tale esigenza - distinguendo, ad esempio, i nuovi cespiti in funzione della tipologia di misuratore - evidenziamo che le esigenze informative connesse ad una puntuale rilevazione del costo di misura dell'energia prodotta riguarderanno in prospettiva un numero limitato di impianti essendo questa connessa al metodo di quantificazione dell'energia incentivata definita dai DM 5 e 6 luglio 2012. A tal proposito, si evidenzia che il primo dei due decreti ha cessato la sua efficacia, mentre per il secondo (fonti diverse dal fotovoltaico) è ragionevole attendersi un numero limitato di nuove installazioni rispetto allo stock di impianti già in esercizio.

In generale, quindi, gli oneri e le complessità relative all'introduzione di tale nuova attività della misura appaiono di molto superiori rispetto ai potenziali benefici della proposta dell'Autorità.

Laddove l'Autorità ravvisasse comunque la necessità di distinguere la misura dell'energia prodotta si potrebbe prevedere che la misura dell'energia prodotta (o sue parti) e la misura dell'energia immessa e prelevata (o sue parti), rappresentino dei comparti all'interno della generale attività della misura.

Tale soluzione, che permetterebbe di separare i valori patrimoniali ed economici attraverso opportuni driver, appare contemperare l'esigenza di minore complessità e onere gestionale per gli operatori con le esigenze informative dell'Autorità dettate dal nuovo quadro regolatorio.

Qualora l'Autorità intenda invece procedere attraverso la definizione della misura dell'energia prodotta come attività separata, sarà comunque inevitabile utilizzare, per gli asset esistenti, criteri di separazione semplificati. In particolare, non sarà possibile ricostruire puntualmente gli investimenti storici e sarà necessario utilizzare criteri di ripartizione basati sui costi medi di investimento.

Come già osservato nella risposta al DCO 82/2013, con riferimento invece alla proposta di introdurre una nuova attività di misura dell'energia elettrica prodotta anche per le imprese di produzione, considerato il peso marginale della misura rispetto all'attività della produzione cui è storicamente integrata, sarebbe difficile effettuare una separazione anche mediante l'utilizzo di driver.

I sistemi contabili attualmente in essere non permettono, infatti, al produttore di isolare l'attività relativa alla misura dell'energia prodotta distinguendola dall'attività più generale della misura dell'energia elettrica. Tale criticità vale sia per quanto riguarda gli asset sia per quanto riguarda i costi/ricavi connessi a tale attività.

La previsione di comparti all'interno dell'attività di misura come sopra proposta andrebbe quindi limitata alle imprese di distribuzione.

In merito alle tempistiche, Enel ritiene che l'applicazione delle modifiche previste già a partire dall'esercizio 2014 sia di difficile implementazione in quanto le registrazioni contabili già effettuate per i primi mesi del 2014 sono state redatte sulla base della struttura vigente. Sarebbe opportuno dunque rinviare l'applicazione delle nuove regole al 2015 per consentire l'adeguamento della struttura dei conti in modo da renderla coerente con le nuove esigenze informative individuate nell'ambito della regolazione in corso di definizione; a tal proposito si ribadisce la necessità di conoscere le modifiche da implementare sui sistemi con almeno 9 mesi di anticipo rispetto all'avvio dell'esercizio in oggetto.

Qualora fosse confermata l'entrata in vigore delle nuove regole di separazione contabile già a partire dall'esercizio 2014, sarebbe necessario determinare ex post con driver i valori economici e patrimoniali per le nuove attività introdotte senza utilizzare rilevazioni contabili dirette o gli altri criteri più stringenti previsti dall'unbundling per la separazione delle attività. A tale proposito andrebbe prevista nella delibera di approvazione della nuova disciplina una specifica deroga anche al fine di permettere il rilascio della certificazione da parte della società di revisione.

Enel evidenzia inoltre che il confronto con l'esercizio 2013 potrà avvenire solo qualora comparti ed attività siano confrontabili.

Enel propone infine che la definizione di attività marginale vada integrata prevedendo che nel caso in cui un'attività origina costi e ricavi inferiori ad una soglia molto ridotta (es. 0,1%) del totale dei costi e dei ricavi dell'attività principale, questa possa essere considerata marginale anche se non rispetta le condizioni di cui all'articolo 4 comma 28 lettere a, b e c della bozza di TIU allegata alla presente consultazione.

RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S1 Vi sono osservazioni in merito alla struttura e al contenuto dell'allegato Testo integrato proposto in consultazione?

Si rimanda alle osservazioni generali.

S2 Si condivide l'orientamento espresso in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica.

Non si hanno osservazioni in merito.

S3 Si ritiene utile fornire ulteriori elementi per valutare l'opportunità di modificare la struttura dei comparti dell'attività di dispacciamento dell'energia elettrica?

Non si hanno osservazioni in merito.

S4 Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di misura e distribuzione dell'energia elettrica.

Si rimanda alle osservazioni generali.

S5 Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di misura e distribuzione del gas.

Si condivide la proposta dell'Autorità.

S6 Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di vendita ai clienti finali del gas.

Enel ritiene che la proposta dell'Autorità in merito all'attività di Vendita al dettaglio di gas naturale sia troppo articolata. In particolare, non si ravvisa la necessità di segmentare l'attività "Vendita gas sul mercato libero" in più comparti definiti sulla base della tipologia d'uso in quanto il dato potrebbe non essere disponibile o comunque non funzionale all'attività svolta sul mercato libero.

S7 Si condividono gli orientamenti finali in relazione alle attività e comparti del settore elettrico e del gas proposte?

Enel, oltre a quanto già indicato nelle osservazioni generali, con riferimento alle proposte sulle attività e comparti relativi alla vendita di energia elettrica ai clienti finali riportati al punto 2.43 comma c) del presente documento di consultazione in ottica di semplificazione per gli operatori, propone di utilizzare anche per l'attività di *Vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica* i comparti proposti per la *Vendita di energia elettrica ai clienti finali in Maggior Tutela*:

- i. *Vendita di energia elettrica ai clienti finali domestici;*
- ii. *Vendita di energia elettrica ai clienti finali non domestici.*

S8 Si condividono le soglie di applicazione del regime ordinario, semplificato e le soglie di esenzione proposte, in particolare per quanto riguarda l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale?

Non si hanno osservazioni in merito.

S9 Vi sono ulteriori adempimenti informativi in materia di separazione contabile che si ritiene utile segnalare in un'ottica di semplificazione della materia?

Non si hanno osservazioni in merito.

S10 Si condivide la proposta di prevedere comparti separati nell'ambito dell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, a mezzo reti canalizzate?

Non si hanno osservazioni in merito.

S11 Quali driver potrebbero essere previsti per la suddivisione delle poste contabili nei suddetti comparti?

Non si hanno osservazioni in merito.

S12 Si condivide la proposta di introdurre un manuale operativo di contabilità regolatoria con le caratteristiche sopra delineate?

Si rimanda alle osservazioni generali.

S13 Vi sono contributi o suggerimenti che possono essere forniti per una prima stesura del manuale di contabilità regolatoria?

Non si hanno osservazioni in merito.

S14 Si condivide la proposta di modifica dei driver? Si ritiene che vi possano essere ulteriori semplificazioni dei driver?

Si condivide la proposta dell'Autorità.

S15 Efficacia delle nuove disposizioni in materia di separazione contabile.

Non si hanno osservazioni in merito.

S16 Si condividono gli orientamenti finali circa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni?

Come già osservato nella risposta al DCO 82/2013 Enel propone che le nuove disposizioni siano adottate a partire dall'esercizio 2015; a tal proposito si ribadisce la necessità di conoscere le modifiche da implementare sui sistemi informatici con almeno 9 mesi di anticipo rispetto all'avvio dell'esercizio in oggetto.

S17 Al fine dell'applicazione delle nuove regole di separazione contabile già a partire dall'esercizio 2014, si ritiene necessario che vengano introdotte clausole transitorie di semplificazione? Se sì, quali?

Qualora fosse confermata l'entrata in vigore delle nuove regole di separazione contabile già a partire dall'esercizio 2014, sarebbe necessario determinare ex post con driver i valori economici e patrimoniali per le nuove attività introdotte senza utilizzare rilevazioni contabili dirette o gli altri criteri più stringenti previsti dall'unbundling per la separazione delle attività. A tale proposito andrebbe prevista nella delibera di approvazione della nuova disciplina una specifica deroga anche al fine di permettere il rilascio della certificazione da parte della società di revisione.

Enel evidenzia inoltre che il confronto con l'esercizio 2013 potrà avvenire solo qualora comparti ed attività siano confrontabili.